



Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi
Classi: 1-2-3-4^a superiore (tutti i settori)

Organizzazione Debiti Estivi e Lettere di Avviso

Integrazione del Vigente Documento sulla Valutazione, a.s. 2023/24

Cari Docenti, Gentili Famiglie,

vengono di seguito presentati i possibili esiti dell'anno scolastico, definendo nello specifico le modalità di attuazione del recupero degli eventuali debiti formativi e delle lettere di avviso attribuiti dai Consigli di Classe nel corso degli scrutini finali di giugno.

La presente circolare integra il vigente documento di valutazione, sostituendo tutte le disposizioni deliberate dal Collegio Docenti in materia di conclusione dell'anno scolastico, precedenti alla data odierna di approvazione.

1) I POSSIBILI ESITI DELL'ANNO SCOLASTICO

Dal punto di vista normativo, la valutazione degli studenti della scuola secondaria di secondo grado è condotta ai sensi del **D.P.R. n. 122/2009** e delle successive integrazioni.

In particolare, in sede di scrutinio finale (a giugno) la conclusione dell'anno scolastico può avere tre possibili esiti:

- a) **PROMOZIONE PER MERITO:** viene deliberata se in tutte le materie sono stati raggiunti gli obiettivi minimi prefissati e conseguentemente sono presentate con voto di profitto ≥ 6 (**sei**). Vengono quindi comunicati alla famiglia i voti di ogni singola disciplina. L'allievo è ammesso all'anno successivo.

Per gli allievi del **triennio**, sarà riportata anche l'attribuzione del **PUNTEGGIO DEL CREDITO SCOLASTICO** conseguito nell'anno appena concluso. Si tratta di un "patrimonio" di punti che lo Studente accumula durante gli ultimi tre anni di corso e che contribuisce a determinare il punteggio di ammissione all'Esame di Stato. Il credito viene assegnato dal Consiglio di Classe, in base alla media dei voti finali conseguiti (escluso il voto di religione). Nei tre anni si può raggiungere un punteggio massimo di 40 punti.

La media (comprensiva del voto di condotta ma non del voto in religione) stabilisce la fascia di appartenenza dell'allievo, secondo la seguente tabella ministeriale:

Tabella Allegato "A" D.Lgs 62/2017: attribuzione credito scolastico

media dei voti	Fasci di credito scolastico (punti)			TOTALE
	TERZA	QUARTA	QUINTA	
$M < 6$	-	-	7-8	7 - 8
$M = 6$	7-8	8-9	9-10	24 - 27
$6 < M \leq 7$	8-9	9-10	10-11	27 - 30
$7 < M \leq 8$	9-10	10-11	11-12	30 - 33
$8 < M \leq 9$	10-11	11-12	13-14	34 - 37
$9 < M \leq 10$	11-12	12-13	14-15	37 - 40

Il punteggio massimo (per ogni singola fascia di media dei voti) verrà attribuito agli Allievi che, al termine dell'anno scolastico, avranno il voto di comportamento ≥ 8 (**otto**) e che soddisfano **almeno QUATTRO** dei criteri di attribuzioni approvati dal Collegio Docenti:

- **voto finale in IRC \geq BUONO**
- **Assiduità nella frequenza scolastica:** numero di ore di assenza dalle lezioni $\leq 10\%$ del monte ore totale (*ad esclusione di quelle certificate da ricovero ospedaliero o vidimate dall'ASL - cfr Regolamento delle Comunicazioni Scuola-Famiglia*)
- **media strettamente superiore ai cinque decimi della propria fascia** (quindi media superiore a 6,5 - oppure 7,5 - oppure 8,5 - oppure 9,5).
- **partecipazione attiva al dialogo educativo:**
 - ✓ **adesione alle proposte educativo/formative previste nel PTOF**
 - ✓ **partecipazione attiva ed interessata ai viaggi di istruzione, alle uscite didattiche e alle attività extracurricolari proposte in orario scolastico**

- **assenza debiti formativi nella pagella del primo trimestre dell'anno in corso**
 - **crediti formativi derivanti da attività coerenti con il corso di studi che incrementano il profilo educativo professionale** (vedi punto f.), **attività riconducibili all'Alternanza Scuola/Lavoro, tra cui le delle attività extracurricolari concluse con un esito positivo** (vedi *Regolamento Generale Alternanza Scuola/Lavoro*). Tali crediti si intendono opportunamente certificati e consegnati in Segreteria entro il **31 Marzo** del corrente anno scolastico. Essi verranno valutati dal C.d.C. in sede di monitoraggio di fine anno e acquisiti nel verbale di scrutinio finale (cfr *Regolamento delle Comunicazioni Scuola-Famiglia*).
- b) **NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA:** viene deliberata se, a giudizio del Consiglio di Classe, esistono situazioni di gravi insufficienze in più materie, tali da impedire il conseguimento degli obiettivi didattici e formativi necessari per accedere all'anno scolastico successivo. Se cioè l'apprendimento, dimostrandosi nettamente inferiore agli obiettivi minimi indicati per le singole materie, appare accompagnato da carenze attitudinali o di applicazione tali da non far prevedere possibilità di recupero, rendendo così impossibile frequentare con esito positivo la classe successiva. In questo caso all'albo della scuola l'indicazione dei voti è sostituita dall'indicazione "**non ammesso alla classe successiva**" (OM 90/2001 art. 16,2). La decisione è assunta dal Consiglio di Classe sulla base dei criteri e modalità deliberati dal Collegio Docenti.
- c) **SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO PER DEBITI FORMATIVI:** nei confronti degli Studenti che, al termine dell'anno scolastico, presentano materie insufficienti che non comportano un *immediato* giudizio di non promozione, il Consiglio di Classe procede al rinvio della formulazione del giudizio finale secondo le modalità ed entro i termini stabiliti dalla normativa: "*...il recupero dei debiti venga effettuato entro la conclusione dell'anno scolastico in cui questi sono stati contratti*" (ovvero entro il **31 Agosto**). L'indicazione dei risultati finali porterà semplicemente la dicitura "**sospensione di giudizio**" e non recherà alcun voto (nemmeno delle materie che si presume essere sufficienti).
Mediante registro, la Scuola comunica formalmente alla famiglia la decisione assunta dal Consiglio e indica le lacune rilevate con il voto proposto dai rispettivi Docenti (motivazione di insufficienza).
Contestualmente, vengono attribuiti i compiti personalizzati, vengono precisate le iniziative didattiche di recupero da realizzare nel periodo estivo e le modalità e i tempi delle verifiche conclusive.
La scuola organizza interventi di sostegno e di recupero: sia nella modalità di un **monte-ore di supporto integrativo** (*sportello di recupero in presenza*), sia nella modalità di **indicazioni di metodo e contenuti** per lo studio personale durante le vacanze estive. La famiglia può anche decidere di rinunciare alla frequenza dei corsi estivi di supporto integrativo, purché tale scelta venga comunicata per iscritto al consigliere.
Per questi allievi lo scrutinio finale verrà ripetuto entro l'inizio dell'anno scolastico successivo: i possibili esiti sono esclusivamente l'ammissione (ovvero la non ammissione) all'anno scolastico successivo.

2) REALIZZAZIONE DEI CORSI DI RECUPERO E DELLE PROVE PER IL SALDO DEI DEBITI ESTIVI

In via sperimentale, per l'a.s. 2023/24 le **attività di recupero estive** vengono organizzate con le seguenti modalità:

- La **comunicazione degli esiti finali** è prevista al più tardi entro la serata di **mercoledì 12 giugno 2024**: contestualmente alla formalizzazione della pagella, è prevista l'eventuale attribuzione dei **debiti formativi accompagnata dalla motivazione di insufficienza** e dal **modulo di adesione ai corsi di recupero**.
- Le attività di recupero vengono attivate contestualmente alla comunicazione della pagella; gli sportelli di recupero in presenza vengono organizzati indicativamente a partire da **Giovedì 13 Giugno 2024**.
- Sulla **motivazione di insufficienza** vengono specificate le parti di programma soggette a recupero e le modalità di realizzazione delle attività di recupero:
 - a. un minimo di **12 ore di recupero in presenza** (a sportello) secondo un orario che verrà comunicato (dalle 8:30 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 16:30, sabato compreso)
 - b. Un minimo di **8 ore di recupero da svolgere autonomamente a casa** secondo le indicazioni metodologiche e contenutistiche espresse nella motivazione di insufficienza.
 Tale articolazione garantisce il monte ore minimo di 15 h di recupero "*strutturato*" previsto dall'art. 2 dell'O.M 92/2007 (e successive integrazioni).
- Di norma i corsi di recupero in presenza vengono svolti dal docente titolare della materia. Qualora quest'ultimo sia impegnato nelle procedure di svolgimento dell'Esame di Stato, lo svolgimento dello sportello può essere affidato ad altro docente con titolo di studio idoneo.

Le **prove di verifica per l'assolvimento dei debiti** vengono organizzate nel rispetto delle seguenti indicazioni:

- La data della prova viene concordata con il docente titolare della cattedra nell'ambito del calendario dei corsi di recupero, e comunicata all'allievo/a e alle famiglie mediante la funzione messenger del registro: "**Si comunica in data XX/YY/ZZ è fissata la prova di recupero della disciplina XX. Si ricorda che l'assenza (se non per motivi di salute opportunamente certificati) determina la non ammissione all'anno scolastico successivo**"
- La **prova di recupero** (prova scritta seguita eventualmente dall'orale) viene definita dal titolare della disciplina, può essere amministrata da un altro docente e viene corretta dal docente titolare. L'esito può tenere conto di eventuali **risultati intermedi** raccolti durante lo svolgimento delle attività di recupero in presenza.
- Il **termine ultimo** per la somministrazione delle prove scritte e dagli eventuali orali è: **SABATO 29 GIUGNO 2024**. Per motivi organizzativi legati allo svolgimento del corso, non si esclude che le prove siano organizzate anche in una data antecedente.
- L'esito delle prove di recupero verrà comunicato entro: **VENERDÌ 5 LUGLIO 2024**
- **Non è prevista l'assenza dalle prove se non per motivi di salute opportunamente certificati** (dal proprio medico oppure - in caso di ricovero - dall'Ospedale). L'assenza non giustificata da certificato medico comporta, a giudizio insindacabile del consiglio, il mancato assolvimento del debito da cui deriva la non ammissione al successivo anno scolastico.

La comunicazione dell'esito dei debiti entro la prima settimana di luglio consente ha, tra gli altri, l'effetto positivo di consentire eventuali percorsi di riorientamento e di integrazione, qualora l'esito dell'anno manifesti controindicazioni significative rispetto alla prosecuzione del percorso scolastico frequentato.

Da un punto di vista metodologico, **si ricorda l'importanza di vivere l'anno scolastico come periodo privilegiato per l'apprendimento e il recupero delle lacune**: la sospensione del giudizio a giugno e il ricorso ai recuperi estivi non possono e non devono diventare la modalità ordinaria di conduzione dell'anno scolastico.

Si sottolinea perciò l'importanza del **Pagellino di metà pentamestre** come momento valutativo qualificato per prevedere in modo ragionevole l'esito finale dell'anno, individuare le lacune e procedere tempestivamente con il recupero di eventuali insufficienze.

Per favorire questa finalità preventiva, le discipline che al pagellino risultano insufficienti (e quindi esposte con una più alta probabilità al rischio di essere soggette a debito se non addirittura essere motivo di non ammissione) verranno accompagnate da una **motivazione di insufficienza** in cui il docente esprimerà alcune indicazioni metodologiche e di contenuto; tali indicazioni, se seguite opportunamente nella parte finale dell'anno e sostenute dal dovuto impegno, potrebbero mitigare il rischio di conseguire una valutazione negativa nella pagella finale di giugno. Tra le misure di accompagnamento, resta la possibile partecipazione allo sportello pomeridiano nella parte dell'anno successiva alla comunicazione del pagellini.

Per gli allievi con un **piano personalizzato o individualizzato** i percorsi e le prove di recupero verranno strutturati tenendo conto di quanto previsto nel PDP o PEI.

In merito alla compatibilità tra le attività di recupero e gli **stage estivi**, restano saldi i seguenti principi:

- qualora un allievo abbia richiesto la partecipazione allo stage estivo e risulti soggetto a debito, sarà esonerato dalla frequenza allo stage in corrispondenza dei corsi in presenza e della prova finale;
- allievi che al pagellino presentano due o più insufficienze potranno richiedere lo stage estivo solo a condizione che l'inizio delle attività di stage sia previsto in data successiva al 29 giugno 2024.

3) LE LETTERE DI AVVISO

È possibile che il Consiglio di Classe, nel valutare un allievo in una certa disciplina, pur non riscontrando le condizioni per attribuire il debito, rilevi parti di programma apprese in modo non del tutto adeguato, o comunque con lacune che potrebbero interferire con l'apprendimento di alcuni contenuti presenti nella programmazione didattica del successivo anno scolastico.

In questo caso la valutazione della materia resta sufficiente, tuttavia viene consegnata la **lettera di avviso**. Essa prevede:

- I **compiti estivi personalizzati** da svolgere in estate e da consegnare a settembre secondo le modalità richieste dall'insegnante;
- la **presenza obbligatoria al test di ingresso di settembre**, che si svolgerà nella fase iniziale dell'anno, indicativamente tra il 15 e il 30 settembre. L'esito del test (pari a 2 decimi in caso di assenza alla prova non giustificata da certificato medico) rappresenta la **prima valutazione del nuovo anno**. Qualora nell'esecuzione del test di ingresso l'insegnante rilevi la persistenza di lacune che potrebbero intralciare l'apprendimento di uno o più argomenti in programma, l'allievo verrà convocato fin da subito a frequentare gli sportelli pomeridiani.

La data e l'orario del test (di norma svolto al pomeriggio) verranno stabiliti dal docente titolare di cattedra, indicati nella bacheca di classe e comunicati alla famiglia mediante la funzione messenger del registro: **"Si comunica in data XX/YY/ZZ è fissato il test di ingresso della disciplina XX. Si ricorda che l'assenza (se non per motivi di salute opportunamente certificati) determina una valutazione pari a 2 decimi senza possibilità di recupero"**

La **Lettera di avviso** è comunicata alla famiglia mediante registro contestualmente alla comunicazione della pagella. La Lettera di Avviso **non** comporta la **frequenza obbligatoria degli sportelli di recupero estivi**, che rimangono a libera adesione su richiesta dell'allievo interessato.

4) GLI SCRUTINI FINALI PER LA 1^ IPS E LA 1^ IPIA

Quanto detto **non riguarda** le classi 1^ IPIA e 1^ IPS, per le quali gli scrutini di fine anno sono regolati dal D.L. 13 aprile 2017, n. 61.

Qualora uno allievo/a di 1^ IPIA o 1^ IPS mostri un apprendimento carente in una o più discipline, verrà comunque data una valutazione pari o superiore a 6. Nella pagella finale comparirà la dicitura **"AMMESSO/A con revisione del P.F.I. e misure di recupero"** dove la sigla P.F.I. indica **"Piano Formativo Individualizzato"**.

La **non ammissione** al 2^ anno viene riservata ai casi in cui l'allievo/a ha superato il 25 % delle assenze (senza i dovuti certificati di salute o di grave situazione familiare) oppure ai casi in cui *"Lo studente ha riportato valutazioni negative e deficit nelle competenze attese tali da non poter ipotizzare il pieno raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al termine del secondo anno, neanche a seguito della revisione del piano formativo individuale e/o di un miglioramento dell'impegno, della motivazione e dell'efficacia del processo di apprendimento"*.

Verranno quindi indicate le misure di recupero delle carenze deliberati per l'allievo/a, le quali – analogamente agli studenti che ricevono la *"lettera di avviso"* - prevedono:

- i **compiti estivi personalizzati** da svolgere in estate e da consegnare a settembre secondo le modalità richieste dall'insegnante;
- la **presenza obbligatoria al test di ingresso di settembre**, che si svolgerà nella fase iniziale dell'anno, indicativamente tra il 15 e il 30 settembre. L'esito del test (pari a 2 decimi in caso di assenza alla prova non giustificata da certificato medico) rappresenta la **prima valutazione del nuovo anno**. Qualora nell'esecuzione del test di ingresso l'insegnante rilevi la persistenza di lacune che potrebbero intralciare l'apprendimento di uno o più argomenti in programma, l'allievo verrà convocato fin da ottobre a frequentare gli sportelli pomeridiani.

La data e l'orario del test (di norma svolto al pomeriggio) verranno stabiliti dal docente titolare di cattedra, indicati nella bacheca di classe e comunicati alla famiglia mediante la funzione messenger del registro.

La data del test viene comunicata all'allievo/a e alla famiglia mediante la funzione messenger del registro: "**Si comunica in data XX/YY/ZZ è fissato il test di ingresso della disciplina XX. Si ricorda che l'assenza (se non per motivi di salute opportunamente certificati) determina una valutazione pari a 2 decimi senza possibilità di recupero.**"

Le **misure di recupero** sono comunicate alla famiglia mediante registro contestualmente alla comunicazione della pagella.

Esse **non comportano la frequenza obbligatoria degli sportelli di recupero estivi**, che rimangono a libera adesione su richiesta dell'allievo interessato.

Bologna, 02 Febbraio 2024

Visto e adottato dal **Collegio Docenti** della Scuola Sec. di 2° in data: 02 Febbraio 2024 (delibera unanime)



Il coordinatore delle attività educative e didattiche,
don Giovanni Sala

don Rovani Gde